



DORINDA CACCIOPPO

***Sharenting* e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare**

Il lavoro si propone di analizzare le implicazioni giuridiche del fenomeno dello “sharenting”. Partendo da una prospettiva interdisciplinare di descrizione della fenomenologia della questione si giunge, quindi, all’approfondimento dei profili giuridici riguardanti la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti fondamentali del minore. Si dà quindi conto dello stato dell’arte attuale della disciplina normativa sullo “sharenting” in Italia e in Francia per poi trarre alcune considerazioni sul rapporto tra fatti e regolamentazione.

Sharenting – Data protection – Educazione digitale

Sharenting and children's data protection: legal aspects of an interdisciplinary phenomenon

The paper sets out to analyse the legal implications of the phenomenon of ‘sharenting’. Starting from an interdisciplinary perspective of description of the phenomenology of the issue, it then comes to an in-depth examination of the legal profiles concerning the protection of personal data and the protection of the fundamental rights of minors. The current state of the art of the regulatory framework on ‘sharenting’ in Italy and France is then discussed, followed by some considerations on the relationship between facts and regulation.

Sharenting – Data Protection – Digital Education

L’Autrice è dottoranda di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi Roma Tre

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Minori e Internet* a cura di Carlo Colapietro e Antonio Iannuzzi

SOMMARIO: 1. La condivisione online dei minori: un dialogo tra diritto e neorealismo cinematografico. – 2. I termini della questione: il fenomeno dello *sharenting* e dei *baby influencers*. – 3. La questione giuridica della protezione dei dati personali dei minori: i limiti del consenso informato dei genitori. – 4. Riferimenti normativi dello *sharenting*: le proposte legislative in Italia. – 5. Il paradigma delle leggi francesi. – 6. Qualche considerazione sul rapporto tra fatti e regolamentazione.

1. La condivisione online dei minori: un dialogo tra diritto e neorealismo cinematografico

L'analisi del fenomeno dello *sharenting*, come pratica di condivisione online da parte dei genitori di materiali audio visivi aventi come protagonisti i propri figli, ha bisogno di un metodo d'esame che tenga conto della sua intrinseca natura interdisciplinare.

Ciò è ancor più evidente ove si consideri che tale questione si inserisce in un contesto sociale in cui la comunità virtuale ha assunto un rilievo prevalente dal punto di vista psicologico, in alcuni casi dal punto di vista lavorativo, più generalmente in una prospettiva economica e, dunque, giuridica. La narrazione costante della vita quotidiana attraverso le piattaforme digitali – mantenendo una patina di finzione omologante – risponde alle esigenze di appartenenza, di riconoscimento e alla necessità di autorealizzazione¹ (generalmente

vengono pubblicati contenuti audiovisivi sui traguardi raggiunti nella vita personale e lavorativa) della quasi totalità degli individui nella propria comunità di riferimento ma anche, in molti casi, a livello globale.

Tale commistione tra vita privata e mondo definibile (pur con una generalizzazione) “audio-visivo” sembra avviare un “dialogo impossibile” tra le varie discipline, fino a far comunicare, ad esempio, il contesto culturale del cinema con il diritto. Infatti, spostando la prospettiva sulle aspirazioni umane descritte, ora alla base del contemporaneo *social sharing*, si osserva come queste ultime fossero già state colte dal neorealismo cinematografico². Tale poetica cinematografica voleva raccontare la quotidianità contemporanea di persone vere, a volte quasi con un «pedinamento»³ del personaggio della vita comune; una tipologia di materiale che, agli occhi di un osservatore odierno, costituisce la base dell'identità e del ruolo digitale di

1. Si prende spunto dalle fasi della *Piramide dei bisogni* ideata nel 1954 dallo psicologo statunitense Abraham Maslow. La Piramide voleva essere una rappresentazione delle fasi che un essere umano affronta per raggiungere la propria realizzazione. Si partiva da una base di bisogno fisiologico, cioè legato alla sopravvivenza fisica e all'autoconservazione (fame, sete, sonno, termoregolazione, ecc.); al gradino superiore il bisogno di sicurezza, connesso alla garanzia per l'individuo di protezione e ragionevole tranquillità; al livello ancora superiore il bisogno di appartenenza costituito dall'aspirazione dell'individuo di essere parte di una comunità; quindi, il bisogno di stima, che porta con sé le esigenze di riconoscimento e approvazione; in cima alla Piramide il bisogno di autorealizzazione, in cui tutte le aspettative, le potenzialità si riuniscono nell'affermazione di un'identità e di un ruolo sociale.
2. Voce *Neorealismo - Cinema*, in “Enciclopedia Treccani” online.
3. PAGNI 2014, p. 12. L'A. parla della tecnica di Cesare Zavattini, il quale basava la sua narrazione sul pedinamento della persona semplice, pur sempre personaggio, nei momenti comuni della sua vita, attingendo spesso anche da fatti di cronaca.

un gran numero di persone. Proprio a questa corrente appartiene un soggetto di Cesare Zavattini, uno dei padri del neorealismo, che rappresenta – a parere di chi scrive – uno di quei casi in cui la rappresentazione artistica libera, parlando d’altro, anticipa problemi futuri, come ad esempio quello dello *sharenting*, e suggerisce alle altre discipline – tra cui il diritto – i valori alla base di una regolamentazione di fenomeni che continueranno a ripresentarsi in forme diverse nell’evoluzione storica dell’uomo: “Bellissima”⁴. Una madre desiderosa di far diventare la sua bambina ricca e famosa la espone alle telecamere acconciata e ammaestrata secondo le richieste. Verso la conclusione dell’iter di scelta delle bambine da ingaggiare (e del film) il regista mostra i selezionatori in una stanza che si divertono deridendo il video della bambina in lacrime e disperata per lo stress dell’esposizione ai ritmi delle riprese. La madre cerca di giustificare le risate sperando che l’ilarità possa comunque sortire l’effetto desiderato di far scegliere dal pubblico la sua bambina tra tante, poi – spinta dall’umiliazione e dalla volontà di tutelare sua figlia – rifiuta la possibilità di stipulare qualsiasi tipo di contratto in suo nome.

Il problema dell’eccessiva o della scorretta esposizione dei minori non è un fenomeno nuovo, prima riguardava riviste, poi il cinema, la televisione e ora, per via del funzionamento delle piattaforme social e in generale di Internet⁵, ha invaso la sfera intima della quotidianità.

Pertanto, le immagini del film descritte, sembrano offrire gli elementi base da tenere in considerazione per svolgere un’analisi di diritto del fenomeno dello *sharenting*, dell’*oversharenting* e di conseguenza della proliferazione dei c.d. *baby influencers*: l’attività dell’esposizione mediatica del minore con le sue conseguenze sull’individuo minore, il problema del grado di informazione del

consenso del genitore, le possibili derive dell’esposizione – pur consensuale – a terzi.

Dunque, il diritto può scegliere due strade per garantire una tutela sostanziale dei diritti e delle libertà dei minori esposti alle piattaforme digitali e al Web. Una prima strada è quella del divieto indiscriminato in un’ottica sanzionatoria e repressiva. La strada alternativa è quella di una regolamentazione che ponga limiti ma insista sull’educazione, sull’informazione e sulla sensibilizzazione. In altri termini, una concreta formazione degli adulti (anche in quanto genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) ad un utilizzo consapevole delle modalità di esposizione dei minori sulle piattaforme digitali. Quest’ottica, pur correndo il rischio per alcuni tratti di prendere una deriva paternalistica, se ne allontana distintamente mirando a garantire, nella sostanza, il diritto ad una cittadinanza consapevole (anche, ma non solo, digitale).

2. I termini della questione: il fenomeno dello *sharenting* e dei *baby influencers*

L’Oxford English Dictionary fa risalire al 2010 un primo isolato utilizzo del termine *sharenting* come azione di condivisione delle responsabilità di essere un genitore o un *caregiver*.

È poi nel 2012 che Steven Leckart, utilizzando il termine *oversharenting* in un suo articolo per il Wall Street Journal⁶, permette di stabilizzare per deduzione un significato comune del termine: l’azione o la pratica di condividere notizie, immagini o video dei propri figli sui «social media websites»⁷.

La questione dello *sharenting* ha più livelli, che giungono tutti a questioni giuridiche, per alcuni tratti, analoghe ma è necessario distinguerne la fenomenologia proprio per comprendere la natura e il livello di dettaglio dei possibili presidi giuridici che dovrebbero venire in rilievo.

4. Poi divenuto, nel 1951, l’omonimo film di Luchino Visconti. Disponibile interamente su Youtube.

5. GRISWOLD 2012. L’A. osserva come Internet, infatti, più che modificare le pratiche culturali già esistenti, ne agevola la riproduzione e co-costruzione.

6. LECKART 2012. L’A. scrive: «I call it “oversharenting”: the tendency for parents to share a lot of information and photos of their kids online».

7. «The action or practice of sharing news, images, or videos of one’s children on social media websites» voce *Sharenting*, in “Oxford English Dictionary”.

Vi è una prima fattispecie in cui un genitore, senza scopi commerciali, per mera fiera⁸ o per emulazione⁹, cui a volte si accompagna una conoscenza parziale del complessivo funzionamento delle piattaforme e delle possibili conseguenze della pubblicazione di contenuti, pubblica foto dei propri figli: nel caso definito da Leckart in quantità eccessive (c.d. *oversharenting*) o altrimenti in situazioni in cui sarebbe inopportuno.

Vi è poi una seconda possibile fattispecie in cui un genitore pubblica contenuti aventi come protagonisti minori per finalità prevalentemente commerciali. Il minore, tendenzialmente, diviene un mezzo di validazione sulle piattaforme social, in grado di generare un tasso di interazione¹⁰ molto alto. A questa fattispecie appartiene anche il fenomeno dei *baby influencer*: si tratta di minori che accedono, con l'aiuto dei genitori, prima dell'età minima per l'iscrizione fissata a 14 anni, all'ambiente digitale pubblicando contenuti fino, talvolta, a ricevere contratti di sponsorizzazione per la promozione di prodotti e marchi.

Si può poi individuare una terza fattispecie (che in alcuni casi costituisce una variazione della seconda fattispecie descritta): il genitore che pubblica contenuti aventi come protagonisti i minori è già un *influencer*; la pubblicazione di foto e video dei figli minori, a partire dalle prime

ecografie, è parte del suo lavoro di creazione dei contenuti.

Le questioni giuridiche relative a questi fenomeni sono variegate. Se ne proverà a fare una introduttiva sistematizzazione per poi approfondire gli ambiti problematici legati alla protezione dei dati personali e ai profili costituzionali.

Il primo e più rilevante aspetto critico comune a tutte e tre le fattispecie è la creazione di un'identità digitale del minore, con una conseguente reputazione online¹¹, senza che quest'ultimo possa prestare un effettivo consenso informato. Questa situazione potrebbe comportare, dunque, l'eventuale necessità per il minore, una volta maggiorenni, di esercitare il diritto all'oblio perché possa essergli restituito l'anonimato.

Rileva, inoltre, in maniera condivisa da tutte e tre le fattispecie descritte, il problema della contenutizzazione secondaria¹², un problema che va ben oltre i contenuti, talvolta sessualizzati¹³, pubblicati online dai genitori o in alcuni casi dagli stessi minori: foto, audio e video riguardanti minori, pubblicati con e senza scopo commerciale, possono essere presi e utilizzati per creare contenuti di tipo diverso e con un diverso grado di interazione, finanche esponendo le immagini e i video dei minori a diventare materiale pedopornografico¹⁴. Proprio quest'ultimo rischio è

8. LECKART 2012, «Proud parents have been perfecting this genre for decades. While the intimate moments themselves remain largely unchanged, how we choose to share them – much like the tools for capturing them – has evolved dramatically [...]».

9. Fenomeno tipico nell'utilizzo delle piattaforme social.

10. *L'engagement rate* o tasso d'interazione è un sistema di misurazione del livello di coinvolgimento degli utenti con i contenuti digitali che include *like*, commenti, condivisioni e clic. Il fatto che contenuti di minori generino un livello superiore di interazione apre un ulteriore problema relativo alla tipologia dei meccanismi di visibilità di queste infrastrutture tecnologiche.

11. Cfr. DOCKTERMAN 2013.

12. MEAKIN 2013.

13. Per contenuti sessualizzati si intendono quelli in cui i minori mangiano, assumono pose, emettono suoni che, al percepito di un adulto, possono facilmente ricondursi e ammiccare alla sfera sessuale.

14. Tribunale civile Trani, ord. 7 settembre 2021 (minori e social network). Nell'ambito di un procedimento instaurato *ex art.* 700 c.p.c. dal padre di una bimba minore al fine di ottenere la rimozione delle foto della figlia pubblicate sui social network dalla madre senza il suo consenso, il Tribunale, richiamando precedente giurisprudenza di merito, osserva come l'inserimento di foto di minori sui social network costituisca comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono

attualmente sempre più concreto data la diffusione dell'impiego di intelligenze artificiali per generare materiale pornografico spacciato per reale ma, in realtà, realizzato combinando immagini di soggetti pubblicate online e immagini pornografiche, i c.d. "deep fake porn"¹⁵.

Dal punto di vista costituzionalistico, diversi sono gli aspetti del fenomeno dello *sharenting* che stridono con la complessiva tutela costruita attorno al minore dall'art. 30 Cost. e, nel dettaglio, dal c.d. «statuto dei diritti del figlio»¹⁶ ex art. 315-bis del Codice civile. Altresì, viene in rilievo il concetto di dignità della persona in quanto tale come solido fondamento del diritto all'identità personale: i contenuti che vengono esposti generalmente dai genitori al fine di generare facili ilarità – ancor peggio nei casi dei contenuti sessualizzati – con lo scopo di aumentare le interazioni e le visualizzazioni sulle piattaforme social o ancora al fine di sponsorizzare un prodotto o un servizio – come ne caso dei *baby influencers* – rischiano di minare non solo la dignità del minore ma anche la sua capacità di costruirla e concepirla nel corso del suo sviluppo.

Nel caso dei *baby influencers* si pone anche il problema di capire in che termini si possa (o si debba?) parlare di sfruttamento del lavoro minorile. In generale, il lavoro minorile, inteso come lavoro dei minori di quindici anni e degli adolescenti fino ai diciotto anni, è regolato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977. Il limite dei sedici anni per la capacità giuridica in ambito giuslavoristico è derogabile solo per attività lavorative di carattere culturale, dello spettacolo che, ad ogni modo, sono subordinate all'ottenimento dell'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro e alla garanzia dell'integrità psico-fisica e dello sviluppo dei minori. Il consenso congiunto di entrambi i genitori è solo uno dei requisiti

necessari; nell'attuale fenomeno dei *baby influencers*, invece, rappresenta l'unico requisito rispettato nella prassi.

3. La questione giuridica della protezione dei dati personali dei minori: i limiti del consenso informato dei genitori

Ai fini della ricerca, nell'ambito del diritto alla protezione dei dati personali europeo in materia si possono separare due aree di rilievo: una prima area che riguarda la tutela dei dati personali del minore che mira a rafforzare il controllo e a richiedere il consenso di chi ha la responsabilità genitoriale; una seconda area, non ancora normativamente disciplinata ma parzialmente inquadrata in via pretoria, che riguarda tutte le conseguenze sui minori di quel consenso.

Per quanto attiene alla prima area di interesse, un preliminare sguardo d'insieme rivela come il contesto normativo antecedente al GDPR non prevedesse una disciplina specifica per il trattamento dei dati dei minori nella dimensione online. Il regolamento riconosce, dunque, al minore il suo carattere di soggetto vulnerabile e al trattamento dei suoi dati la natura di fattore di incremento dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche¹⁷. Il GDPR, infatti, inserisce i minori nel nuovo impianto sistematico introducendo alcuni cambiamenti significativi di dettaglio della disciplina, quali – ad esempio – l'obbligo di verificare l'età dell'utilizzatore dei servizi della società dell'informazione nonché la prestazione del consenso dei genitori (o in ogni caso degli esercenti la responsabilità genitoriale) per l'accesso dei figli minori ai suddetti servizi.

Ad incrementare queste tutele devono poi aggiungersi quelle previste dalla Direttiva (UE)

materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network.

15. Su questo tema molto interessante è la disamina operata in BELISARIO-RICCIULLI 2024, in cui si approfondisce il caso della Corea del Sud ove «nel 2022, un centro di supporto digitale per i reati sessuali gestito dall'amministrazione metropolitana di Seul ha sviluppato uno strumento in grado di tracciare, monitorare ed eliminare automaticamente immagini e video *deepfake* 24 ore su 24. La tecnologia, che ha vinto il premio UN Public Administration Prize 2024, ha contribuito a ridurre il tempo impiegato per trovare i *deepfake* da una media di due ore a tre minuti. Tuttavia, sebbene tali tentativi possano aiutare a ridurre ulteriori danni causati dai *deepfake*, è improbabile che siano soluzioni definitive».

16. CARRANO 2011.

17. Considerando 75 GDPR.

2010/13 nota come Direttiva europea sui servizi media audiovisivi (AVMSD), revisionata nel 2018, sugli obblighi relativi alle misure idonee alla tutela dei minori da contenuti online nocivi, nonché dal Digital Services Act (DSA) che inserisce la tutela dei minori nel generale obiettivo di contrasto attivo alla diffusione online di contenuti illeciti e dei rischi connessi all'utilizzo improprio dei servizi digitali¹⁸.

Entrando più nel dettaglio del Regolamento 679/2016, l'art. 8 prevede che un trattamento di dati operato nel contesto di offerte di servizi della società dell'informazione dirette a minori è lecito solo ove il minore abbia almeno 16 anni (pur potendo gli Stati membri stabilire un'età inferiore ma non al di sotto dei 13 anni).

In Italia, l'art. 2-*quinquies* del d.lgs. 101/2018, che ha adeguato il d.lgs. 196/2003 (Codice privacy) al GDPR, ha portato a 14 anni l'età minima per il c.d. consenso digitale e ha esplicitato l'accessibilità, la comprensibilità e la chiarezza che devono caratterizzare il linguaggio dell'informativa predisposta dal titolare per l'offerta diretta al minore. Una tutela specifica dovuta alla circostanza per cui i minori «possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali»¹⁹. Il Comitato europeo per la protezione dei dati, nel 2020²⁰, ha elaborato un aggiornamento delle Linee guida sul consenso riservando una particolare attenzione al consenso dei minori che accedono ai servizi dell'informazione per cui il titolare del trattamento, nel verificare la validità del consenso prestato dal minore, è chiamato a «compiere ogni ragionevole sforzo per verificare che l'utente abbia raggiunto l'età del

consenso digitale, e le misure dovrebbero essere proporzionate alla natura e ai rischi delle attività di trattamento».

Il *favor minoris*²¹ espresso dall'art. 8 GDPR ispira diversi altri riferimenti normativi: l'art. 12, par. 1 GDPR esprime il dovere di rendere accessibile e comprensibile l'informativa destinata ai minori secondo le loro capacità cognitive, utilizzando un linguaggio «semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente»²² per qualsiasi informazione e comunicazione a loro rivolta; l'art. 17, par. 1 lett. f) GDPR sancisce il diritto alla cancellazione dei dati raccolti nel contesto della fornitura a minori di servizi della società dell'informazione, un diritto all'oblio di estremo rilievo se l'interessato ha fornito il suo consenso da minorenni²³ ponendo le basi della sua reputazione online futura. Ad ogni modo, per i minori al di sotto della maggiore età (quantomeno) digitale²⁴ il consenso deve essere prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ed è proprio su questo punto che si entra nella seconda area di interesse per la ricerca: l'esercente la responsabilità genitoriale esprime il suo consenso in luogo del minore. Il suo consenso è specifico e informato sulle concrete conseguenze che potrebbe avere sul minore? La questione è di non poco momento poiché, quando si osservano le fattispecie dall'angolo visuale della protezione dei dati dei minori, il presupposto da cui si prendono le mosse sembra essere quello di un consenso del genitore necessariamente informato in quanto posto in una relazione asimmetrica con quello del minore vulnerabile. Tuttavia, proprio in questo passaggio logico si innesta l'esigenza di fondo da cui deve partire il legislatore nella costruzione di

18. Questa parte è esaminata nel contributo presente in questo volume da LUCARELLI TONINI 2024. Si riporta successivamente una bibliografia minima per approfondimento: COLAPIETRO-IANNUZZI 2017; OROFINO 2018; CORRIERO 2004; OROFINO 2023.

19. Considerando 38 GDPR.

20. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD 2020; BRAVO 2017.

21. RESTA 2022, p. 105 ss.

22. Considerando 58 GDPR.

23. Considerando 65 GDPR: «[...] tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore [...]».

24. Espressione di AGOSTINELLI 2023. Anche detta «limitata capacità d'agire on-line» (RESTA 2022).

una regolamentazione e forse, soprattutto, nella preparazione di un terreno fertile (e informato) in cui tale regolamentazione possa trovare una sua realizzazione efficace e concreta.

Di qui, però, può sorgere un ulteriore quesito d'indagine: nel caso in cui – ben informato e consapevole dei rischi – il genitore decidesse di procedere con la prestazione del consenso e, come nel caso dello *sharenting*, con la diffusione anche pubblica dei dati del minore, esistono tutele effettive per quest'ultimo?

4. Riferimenti normativi dello *sharenting*: le proposte legislative in Italia

L'art. 30 della Costituzione prevede il dovere per il genitore di mantenere istruire ed educare i figli, un dovere che si concretizza ed emerge nella sostanza dall'art. 315-bis del Codice civile in cui si pone l'accento sui diritti che complessivamente compongono «un unico, globale e fondamentale diritto del minore ad ottenere in tutto il suo percorso formativo, sostegno, guida e protezione per strutturarsi adeguatamente come persona»²⁵. Questo insieme di tutele, unito all'art. 147 c.c. in cui viene esplicitato il rispetto necessario delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, si deve adattare al nuovo ambiente digitale. Dunque, gli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale impongono di fornire un'educazione digitale idonea all'utilizzo dei mezzi della comunicazione ma anche di vigilare attivamente sulla quantità e sulla qualità della presenza dei minori su Internet per evitare il rischio di incidere negativamente sullo sviluppo psico-fisico del minore²⁶. Seguendo questa linea, in diverse pronunce giurisprudenziali

recenti, l'attività di diffusione sulle piattaforme digitali online di video e foto relativi ai minori è stata considerata un comportamento potenzialmente pregiudizievole²⁷ proprio per il rischio di diffusione incontrollata, arrivando in alcuni casi anche ad ordinarne la cessazione al genitore perpetrante²⁸.

Altresì, la diffusione incontrollata della quantità e qualità dei contenuti riguardanti i minori incide sulla dignità personale in quanto stabile elemento fondante il diritto all'identità personale *ex artt.* 2 e 3 della Costituzione. Il portato del fenomeno dello *sharenting*, quale invasione della sfera individuale nella paradossale costruzione eteronoma di un'identità digitale del minore, rischia di minare – in primo luogo – la capacità dello stesso di discernere la propria identità personale da quella digitale e – in secondo luogo – la capacità del minore di concepire la dignità in quanto valore anche nel corso del suo sviluppo. Il problema della definizione degli estremi qualificanti il valore della dignità riguarda sicuramente l'etica e la filosofia ma costituisce un dibattito interrogativo anche dal punto di vista costituzionale. Non potendo in questa sede approfondire i termini della questione²⁹, la chiave interpretativa a cui sembra opportuno far riferimento è quella che collega la concezione di dignità proprio alla costruzione dell'individualità. È, dunque, la Corte costituzionale in una pronuncia significativa, seppur risalente, ad osservare che «la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana»³⁰ e a precisare, qualche anno dopo, che «l'identità personale costituisce un bene per sé medesima, [...]

25. MORO 2014, p. 189; DI COSTANZO 2023.

26. Si cfr. Tribunale minorenni, Caltanissetta, 8 ottobre 2019 (in cui viene citata la pronuncia del Trib. di Teramo, 16 gennaio 2012, in cui si affronta il tema della responsabilità civile dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. nell'ipotesi di danno cagionato dal minore attraverso Facebook); Tribunale civile Parma, I sez., sentenza n. 698 del 2020 in cui si afferma che il diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli racchiude anche l'educazione digitale dei minori. Soprattutto i contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori devono essere costantemente supervisionati da entrambi i genitori, anche se legalmente separati, al fine di prevenire ed evitare la comparsa di materiali non adatti all'età e alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale per l'utilizzo del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro.

27. Tribunale civile Trani, ord., 30 agosto 2021; Tribunale civile Rieti, ord. 7 marzo 2019 n. 94488.

28. Tribunale civile Roma, sez I, 23 dicembre 2017 n. 94149.

29. Si veda *ex multis* la ricostruzione complessiva di DOLSO 2019.

30. Corte cost., sent. n. 467 del 1991.

di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»³¹.

Vieppiù, la questione dello *sharenting* è stata analizzata a livello nazionale e internazionale cercando di supportare con dati statistici l'entità del fenomeno³², inserendo opportunamente tra i fattori degni di rilievo anche una variabile assai frequente: il nesso dei fenomeni distorsivi della pubblicazione online delle foto dei minori con una scarsa educazione digitale dell'adulto.

Proprio per guidare il contenimento di questa deriva informativa il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato in molte occasioni per definire i termini del problema dello *sharenting*³³ fornendo anche un *vademecum* che restituisce icasticamente le maggiori criticità della relazione dei minori con le nuove tecnologie e che desse dei

«consigli ai “grandi” per un utilizzo sicuro da parte dei “piccoli”»³⁴.

Con la fondamentale partecipazione delle autorità amministrative indipendenti competenti (tra cui lo stesso GPDP, l'AgCOM, l'Agia), nel 2021 il Ministero della Giustizia ha istituito un tavolo tecnico dedicato al tema dei minori nell'interazione con i social network. Dal report di risulta emergono temi come l'*age verification*, il fenomeno dei cc.dd. *baby influencers* ma soprattutto l'esigenza, trasversale ad ogni questione, di promuovere campagne efficaci di sensibilizzazione ed educazione ai rischi del Web.

Il tema continua ad essere oggetto di un fervente e partecipato dibattito che ha portato tra il 2023 e il 2024 alla presentazione di quattro proposte di legge³⁵ differenti volte al tentativo di cristallizzare

31. Corte cost., sent. n. 13 del 1994.

32. Nel testo della proposta di legge (che si approfondirà a seguire nel corpo del testo) n. 1771 del 12 marzo 2024 sullo *sharenting*, “Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori” vengono riportati alcuni dati significativi: «Nel 2016, una ricerca dell'organizzazione inglese The Parent Zone ha rivelato che i genitori pubblicano quasi millecinquecento foto dei figli prima che questi compiano cinque anni, con una media di circa trecento immagini all'anno. E già nel 2013 il quotidiano irlandese Irish Examiner segnalava che le foto di più di due terzi dei neonati vengono diffuse on line entro un'ora dal parto (per l'esattezza, 57,9 minuti). In uno studio italiano, pubblicato a fine 2017 sulla Rivista italiana di educazione familiare, si attesta che l'88 per cento delle mamme che pubblica le foto dei figli ha dichiarato di aver impostato le opzioni di privacy in modo da limitare la cerchia di persone che possono visualizzare i contenuti. Nell'83 per cento dei casi è stata selezionata l'opzione che estende la condivisione ai soli amici, dunque senza alcuna limitazione significativa. Il fenomeno sembra più diffuso per i piccoli, da zero a tre anni, le cui immagini sono condivise dall'86 per cento dei genitori, e tende poi a diminuire con l'età dei figli medesimi. Nel 2021, secondo i dati raccolti dalla società Security.org il 77 per cento dei genitori ha condiviso storie, video o immagini dei figli sui social media (nell'80 per cento dei casi ciò è avvenuto con l'indicazione dei veri nomi dei minori). Un dato confermato da un'analisi pubblicata già nel 2020 dal centro studi Pew Research secondo cui l'82 per cento dei genitori che utilizzano i social media pubblica foto, video o altre informazioni sui propri figli. Secondo la Barclays Bank, il caricamento indiscriminato di contenuti multimediali concernenti i bambini sarà la causa dei due terzi dei furti di identità che i giovani dovranno affrontare entro la fine del decennio, ovvero 7,4 milioni di questi eventi ogni anno entro il 2030, per un costo di 667 milioni di sterline l'anno». Interessanti sono anche i dati riportati in questa [ricerca della società benefit inglese Nominet](#).

33. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI S.d.

34. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2021.

35. Proposta di legge n. 1771/2024, presentata il 12 marzo 2024, Sportiello, “Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori”; proposta di legge n. 1800/2024, presentata il 22 marzo 2024, Bonelli et al., “Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori

una tutela effettiva per il minore che utilizza o è utilizzato come contenuto digitale su una piattaforma digitale e, in generale, su Internet.

La proposta di legge n. 1771/2024 interviene con cinque articoli sulla legge n. 977/1967 per regolare alcuni aspetti della partecipazione “funzionale” dei minori nelle piattaforme digitali introducendo, ad esempio, delle tutele giuslavoristiche: l’art. 4bis stabilisce che per il minore impiegato sulle piattaforme digitali debba essere stipulato un contratto di lavoro. La direzione provinciale deve aver autorizzato l’attività e l’autorizzazione (semestrale) deve essere sottoposta a periodico riesame. Altresì, nel caso di autorizzazione dei minori di quindici anni, la direzione provinciale è tenuta a fornire agli esercenti la responsabilità genitoriale e, a chi impiega il minore, il dettaglio delle informazioni sulla tutela dei diritti del minore, sulle conseguenze nella vita privata del minore e degli adempimenti finanziari attinenti ai proventi delle attività del minore. Viene previsto, infatti, un conto corrente gestito, fino ai diciotto anni del minore, da un curatore speciale nominato dal tribunale.

Si interviene, dunque, in maniera specifica sul fenomeno dello *sharenting* cercando di consolidare un sistema complessivo di tutele sulla diffusione dell’immagine dei minori nonché sui diritti di cancellazione dei dati del minore stesso. Viene previsto, infatti, il diritto all’oblio del minore che, una volta compiuti i quattordici anni, può in ogni momento richiedere la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi ha la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

La tutela del diritto alla riservatezza acquisisce maggior concretezza nel divieto di diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell’interesse primario e oggettivo del minore, richiamando così i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso³⁶. Il consenso prestato dai genitori deve tenere conto in ogni caso della volontà espressa del minore, gli esercenti la responsabilità genitoriale devono renderlo partecipe nell’esercizio dei suoi diritti di immagine parametrandone il coinvolgimento all’età nonché al grado di maturità³⁷. Per quanto riguarda le piattaforme digitali, a queste ultime è richiesta l’adozione di un codice di regolamentazione concordato con le Autorità³⁸. Da ultimo, un particolare rilievo viene dato alla necessità di istituire campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sulla complessità dei fenomeni dei *baby influencer* e dello *sharenting*.

La prospettiva della proposta di legge n. 1800/2024, pur condividendo molte delle misure previste dalla proposta n. 1771/2024, si rivolge a tali fenomeni ponendo in capo a chi esercita la responsabilità genitoriale l’obbligo di dichiarare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l’attività di diffusione di qualunque tipo di contenuto che riguardi un minore di quattordici anni tramite servizi di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini.

La proposta di legge bipartisan del Senato n. 1863/2024 aggiunge alle garanzie descritte negli altri testi presentati alcuni obblighi in capo ai fornitori di servizi della società dell’informazione: ad esempio, l’art. 6 descrive la necessità di attivare

di ricerca”; proposta di legge n. 1863/2024, presentata il 13 maggio 2024, Madia - Mennuni, “Disposizioni per la tutela dei bambini e degli adolescenti nell’utilizzo degli strumenti digitali”; proposta di legge n. 1217/2024, presentata l’8 giugno 2023 ma l’esame in Commissione è iniziato il 26 giugno 2024, “Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell’età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi”.

36. La *Carta di Treviso*, protocollo condiviso tra Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro (firmato il 5 ottobre 1990) si propone di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. La Carta vuole operare un equo bilanciamento tra diritto di cronaca e responsabilità dei mezzi d’informazione rispetto all’immagine dei minori. Interessi in gioco sono l’identità, la personalità e la concreta tutela dei diritti dei minori.
37. Ciò nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941. e della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989.
38. Nello specifico: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

una funzionalità «che consenta ai minori di anni quindici l'attivazione istantanea di un canale di comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza per l'infanzia "114"». Viene proposta, poi, l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del Codice Privacy riguardante il consenso digitale del minore che abbia compiuto i 14 anni.

L'ultima proposta qui citata è in realtà la più risalente, presentata alla Camera l'8 giugno 2023, a giugno 2024 approdata per l'esame in Commissione e recante modifiche al Codice Privacy in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica. La proposta, pur essendo prevalentemente indirizzata ai mezzi di *age verification*, condivide con le successive precedentemente descritte il rilievo attribuito alle campagne informative di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale.

5. Il paradigma delle leggi francesi

Le proposte di legge italiane prendono le mosse dalla legge francese n. 120 del 19 febbraio 2024 volta a garantire il rispetto del diritto all'immagine dei minori. L'anno precedente era stata depositata, presso l'Assemblea Nazionale, la proposta n. 758/2023³⁹ che sollevava la necessità di regolamentare la condivisione online delle immagini dei minori. In questa istanza confluivano temi come lo sfruttamento commerciale del minore, la questione della criminalità minorile nonché i rischi dell'esposizione mediatica del minore nei confronti della sua integrità psico-fisica.

Il problema della longevità dei dati che «si ritrovano immortalati nei sedimenti del cyberspazio»⁴⁰ non poteva non far emergere, da un lato, il rischio dell'adescamento con finalità di pedofilia, del cyberbullismo, della lesione della dignità del minore cui viene attribuita un'identità digitale non scelta e, dall'altro, l'urgenza di una regolamentazione che ponesse almeno parte degli argini necessari

a contenere le derive dei fenomeni dello *sharenting* e dei *baby influencer*.

Per quanto riguarda il secondo fenomeno, la Francia già nell'ottobre del 2020⁴¹ aveva adottato una legge che si occupava della disciplina dello sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme online intervenendo sul codice del lavoro francese in maniera analoga a quanto ripreso poi dalle proposte normative italiane analizzate: l'attività dei *baby influencer* è riconosciuta quale lavoro minorile, vengono previste autorizzazioni al lavoro dalle autorità pubbliche locali e conti correnti intestati ai minori per gestire gli introiti derivanti dalle singole prestazioni; in chiusura al sistema delineato viene tutelato il diritto all'oblio del minore che richieda la rimozione dei contenuti, lavorativi o meno, che lo riguardano. In quest'ultimo aspetto si ritrova uno dei punti di contatto con la disciplina necessaria in materia di *sharenting*.

La legge francese sullo *sharenting* del febbraio 2024 pone al centro del quadro giuridico per la tutela dei diritti di immagine dei minori la responsabilità genitoriale. Sono, in primo luogo, gli esercenti la responsabilità genitoriale a dover tutelare l'interesse superiore del figlio minore, l'autorità pubblica deve poter intervenire solo in ultima istanza. Di qui l'importanza di una legge che privilegi l'educazione alla penalizzazione rispetto alla pubblicazione delle immagini dei minori online⁴².

Dunque, le modifiche al Codice civile francese prevedono l'introduzione della nozione di vita privata del figlio minore nella definizione di responsabilità genitoriale, l'applicazione della co-genitorialità nell'esercizio dei diritti di immagine del minore e la possibilità di delegare "*l'autorité parentale*" in caso di uso abusivo dell'immagine del minore. Viene modificata, in ultimo, la disciplina della protezione dei dati personali rafforzando i poteri della *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL) in caso di pregiudizio minacciato o arrecato ai diritti e alle libertà dei

39. 16e législature - [Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants, n° 758](#), déposée le jeudi 19 janvier 2023.

40. *Ibidem*.

41. Loi n. 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

42. HERVIEU 2024.

minori. Già in virtù dell'art. 21 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978⁴³ la Commissione può, in caso di violazione, limitare temporaneamente e permanentemente il trattamento dei dati personali interessati; se le violazioni sono gravi ed immediate «il presidente della Commissione può anche chiedere, con procedimento sommario, al tribunale competente di ordinare, se necessario sotto pena, ogni misura necessaria alla tutela di tali diritti». e libertà»⁴⁴. A seguito di questa recente riforma, la CNIL può ricorrere alla procedura sommaria d'urgenza descritta nel caso in cui venga violato il diritto d'immagine del minore, previa fissazione di criteri relativi alla gravità e all'immediatezza della violazione.

La normativa francese è stata considerata un modello capofila poiché riconosce uno spessore autonomo al minore nell'ambito della sua consueta subordinazione alla volontà degli esercenti la responsabilità genitoriale, quantomeno per la condivisione dei contenuti digitali. Questa esplicitazione ha, di certo, un valore comprensibile nel tempo al minore ma riveste un ruolo fondamentale nell'opera di responsabilizzazione ed educazione digitale degli individui, genitori o meno. Dunque, emerge con forza come non si possa più prendere le mosse dal presupposto del consenso del genitore come consenso necessariamente informato.

Infatti, la condizione di realizzazione dell'effettività della disciplina francese (così come di quella potenziale delle proposte italiane) è proprio l'investimento in campagne di informazione e sensibilizzazione che possano assottigliare le distanze tra le dinamiche del "fattore umano" e la costante evoluzione dell'innovazione tecnologica.

6. Qualche considerazione sul rapporto tra fatti e regolamentazione

I casi di *sharenting* considerabile "patologico" in maniera indiscussa sono ormai molteplici e di respiro globale. Il primo passo per giungere ad un'equa ed efficace regolamentazione è sicuramente quello di riuscire a porsi tutte le domande

necessarie per includere nella disciplina normativa un quantitativo di risposte quantomeno sufficienti a garantire la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà in gioco.

Viene qui in rilievo, dunque, il caso americano di Ruby Franke, una mamma *youtuber* dello Utah conosciuta in rete con il canale "8 Passenger" attraverso il quale condivideva la sua vita familiare e offriva consigli sulla genitorialità. Nell'agosto del 2023 venne arrestata dopo che uno dei suoi figli, dodicenne, scappò di casa chiedendo aiuto ai vicini. La donna, a dicembre 2023, si è dichiarata colpevole di abusi e maltrattamenti sui minori relativi specificamente alle attività da *influencer*, al lavoro, quindi, che la donna richiedeva anche ai figli minori per mantenere alto il livello di interazione con il suo profilo⁴⁵.

Il 16 ottobre 2024 una delle sue figlie, Shari Franke, è stata audita dal Senato dello Utah⁴⁶ per fornire la sua testimonianza di figlia divenuta un asset, pur regolarmente contrattualizzato dai terzi cui offriva servizi di sponsorizzazione, del lavoro di creazione di contenuti digitali della madre⁴⁷. Il suo intervento, dichiara, ha il solo intento di «portare alla luce le problematiche etiche ed economiche che derivano dall'essere una bambina influencer»⁴⁸.

Anche con una prima analisi di superficie può essere utile ricostruire qualche cenno esemplificativo di un dialogo tra i fatti e le istanze delineate nelle proposte normative italiane basate sul paradigma francese.

Dall'audizione della ragazza emerge come la tutela giuslavoristica del minore può porre solo in parte un argine ad un fenomeno molto più ampio che pervade diversi ambiti della vita del minore stesso utilizzato come "contenuto digitale". Il problema della contrattualizzazione del lavoro svolto per il genitore parte dal rischio di fondo della difficoltà del far emergere di per sé l'attività lavorativa, soprattutto quando per garantire il proficuo funzionamento dell'*account* quello che viene richiesto al minore è farsi riprendere in un momento

43. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

44. Art. 21, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

45. Da un [editoriale](#) del Fatto Quotidiano del 21 febbraio 2024.

46. Nello Utah è in discussione una vera e propria riforma normativa per limitare l'esposizione dei minori ai social.

47. KINDELAN 2024.

48. Alcuni stralci rilevanti dell'audizione sono disponibili su [Youtube](#).

imbarazzante o emozionante (così come testimoniato da Shari Franke). D'altra parte, la proposta del testo italiano n. 1863/2024 di attivare un canale semplificato di comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza per l'infanzia, invece, sembra poter essere una tutela aggiuntiva efficace nella veste di misura normativa concreta, idonea a sostituire la fuga fisica dalla casa avvenuta, invece, in questo caso di cronaca.

Da ultimo, in chiosa alle questioni più di dettaglio, sembra potersi ritenere generalmente che le

campagne informative e formative generalizzate su questi temi, così come intese da tutti i testi normativi considerati, possano essere uno strumento efficace di completamento delle tutele previste dalla regolamentazione proposta: cosicché alla prevenzione, alle limitazioni e alle opportunità delineate dalle misure proposte si possa aggiungere anche la possibilità di far emergere situazioni di fatto pregiudizievoli per i minori.

Riferimenti bibliografici

- B. AGOSTINELLI (2023), *Minori in rete: l'illusione del consenso e l'equivoco della privacy*, in "Familia", 2023, n. 3
- E. BELISARIO, F. RICCIULLI (2024), *In piazza contro i porno deepfake e le discriminazioni digitali - Legge Zero #44*, in "Legge Zero", 6 ottobre 2024
- F. BRAVO (2017), *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in G. Finocchiaro (a cura di), "Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali", Zanichelli, 2017
- R. CARRANO (2011), *Lo stato giuridico di figlio e il nuovo statuto dei diritti e doveri*, in "Giustizia civile", 2011, n. 4
- C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI (2017), *I principi generali del trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in C. Colapietro, L. Califano (a cura di), "Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679", Editoriale Scientifica, 2017
- V. CORRIERO (2004), *Privacy del minore e potestà dei genitori*, in "Rassegna di diritto civile", 2004, n. 4
- C. DI COSTANZO (2023), *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, Giappichelli, 2023
- E. DOCKTERMAN (2013), *Should Parents Post Pictures of Their Kids on Facebook?*, in "Time", 6 September 2013
- G.P. DOLSO (2019), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Edizioni Università di Trieste, 2019
- EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD (2020), *Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*, 4 maggio 2020
- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2021), *Minori e nuove tecnologie - Consigli ai «Grandi» per un utilizzo sicuro da parte dei «Piccoli»*, febbraio 2021
- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (s.d.), *Sharenting - Suggestimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli* - Pagina informativa
- W. GRISWOLD (2012), *Cultures and societies in a changing world*, SAGE Publications, 2012
- M. HERVIEU (2024), *Point sur la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants*, Dalloz Actu Étudiant, 14 mars 2024
- K. KINDELAN (2024), *Ruby Franke's daughter speaks out to lawmakers on family vlogging dangers*, in "abcNews", 17 October 2024
- S. LECKART (2012), *The Facebook-Free Baby*, in "The Wall Street Journal", 15 May 2012

- L.M. LUCARELLI TONINI (2024), *Strumenti di age verification alla luce del contributo del Garante privacy e dell'AGCOM: il rischio di obsolescenza tecnologica e conoscitiva*, in "Rivista italiana di informatica e diritto", 2024, n. 2
- N. MEAKIN (2013), *The pros and cons of 'sharenting'*, in "The Guardian", 17 May 2013
- A.C. MORO (2014), *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 2014
- M. OROFINO (2022), *La normativa a tutela dei minori nel Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi con uno sguardo rivolto al regolamento (UE) 2022/2065*, in "MediaLaws", 2022, n. 3
- M. OROFINO (2018), *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in M. Orofino, F. Pizzetti (a cura di), "Privacy, minori, cyberbullismo", Giappichelli, 2018
- S. PAGNI (2014), *La rappresentazione della donna nel cinema italiano del secondo dopoguerra: il caso di "Bellissima" di Luchino Visconti nei documenti d'archivio*, in "MA - Il mondo degli archivi", gennaio 2014
- F. RESTA (2022), *Sub art. 8 GDPR*, in G.M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario (a cura di), "GDPR e normativa privacy. Commentario", Ipsoa, 2022